

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1145

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RECCIA, PRESTI, SIGNORELLI e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1994

Autorizzazione all'apertura di una casa da gioco sul litorale
domitio della provincia di Caserta

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato all'apertura di una casa da gioco sul litorale domitio della provincia di Caserta.

Diverse le considerazioni, di natura sociale, economica e di ordine pubblico, che ne giustificano la presentazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre sottolineare come, ormai il litorale domitio, che va da Pozzuoli al Garigliano, sia diventato parte integrante dell'entroterra metropolitano di Napoli.

Il versante casertano del litorale è, tra l'altro, unica, naturale e residuale zona di espansione della conurbazione napoletana; *impossibilitata ad estendersi ulteriormente* verso le già asfittiche periferie nord-orientali.

Da diversi anni è, del resto, iniziata una volontaria emigrazione di popolazioni napoletane verso le zone costiere della provincia di Caserta. Emigrazione che ha assunto, per alcuni anni, anche caratteri forzosi, a seguito degli sgomberi delle zone colpite dal terremoto e dal bradisismo dei primi anni '80.

Gli effetti del prolungato insediamento coattivo di decine di migliaia di persone sono stati per lo più negativi. Infatti, per alloggiare i Napoletani sfollati, furono requisite migliaia di abitazioni e numerose strutture turistico-alberghiere. Ciò ha naturalmente comportato danni immani alla vocazione turistica dell'area: il degrado relativo alle strutture occupate dai senza tetto, e l'impossibilità oggettiva di fruire di abitazioni o alberghi perchè requisiti, hanno allontanato un considerevole numero di turisti che frequentavano abitualmente le località domitie. Gran parte dei quali, andati altrove non sono più tornati.

Negli ultimi tempi, poi, ha assunto sempre più consistenza un tipo di deleteria

presenza turistica pendolare cosiddetta del «mordi e fuggi», che poco o nessun beneficio arreca all'economia locale.

Vi è, quindi, un debito morale delle istituzioni nei confronti dei comuni casertani del litorale domitio, che dalla decisione governativa, dettata dalla emergenza, di trasferire nei loro territori i terremotati di Napoli e gli sfollati di Pozzuoli, hanno subito dei contraccolpi economici e d'immagine che ancora frenano, parzialmente, le loro possibilità di rilancio turistico ed economico.

Rilancio che, comunque, è già fortemente in atto e necessita di iniziative efficaci, *come quella prospettata, per consolidarsi.*

L'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco, quindi, costituirebbe nient'altro che un parziale risarcimento dello Stato nei confronti di quelle zone per le omissioni e le scelte del passato.

Per quanto riguarda le argomentazioni di natura economica che motiverebbero l'apertura di una casa da gioco sul litorale domitio, bisogna dire che esse vertono soprattutto sugli effetti indotti relativi al ritorno d'immagine ed alla risonanza pubblicitaria.

Inoltre, intorno alla casa da gioco sorgerebbero numerose nuove strutture turistiche alberghiere e ristorative, aperte e fruibili 365 giorni all'anno e non solo, come purtroppo avviene adesso, esclusivamente nei due mesi estivi. Si riqualificherebbe la presenza turistica e sarebbero certamente valorizzate tutte le potenzialità che attualmente sono represses per mancanza di un'iniziativa forte che costituisca volano di sviluppo.

Il sito del litorale domitio è l'ideale dal punto di vista della posizione geografica; la zona è infatti contigua al litorale laziale meridionale, dove sono presenti importanti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e rinomati centri turistico-balneari: come Serapo, Formia, Sperlonga, S. Felice Circeo eccetera. Da cui certamente proverrebbero numerosi frequentatori della casa da gioco. Anche la distanza da Roma è relativamente breve, poco più di 150 chilometri. Mentre quella da Caserta, città capoluogo, è inferiore ai 50 chilometri. Ricordiamo, al riguardo, che la provincia di Caserta conta quasi un milione di abitanti e costituisce, quindi, un bacino d'utenza di tutto rispetto.

Ma le referenze maggiori riguardano soprattutto, come è naturale, la vicinanza con Napoli e le località della costiera campana.

A sostegno della localizzazione prospettata gioca anche la possibilità di un facile raggiungimento, relativa alla vicinanza con le principali vie di comunicazione stradali ed autostradali ed alla fruibilità di diverse stazioni ferroviarie della importante linea Roma-Napoli via Formia.

Da considerare è anche la breve distanza che separa il litorale dal progettato aeroporto intercontinentale di Napoli, che sorgerà proprio a ridosso della strada statale Domitia, tra le province di Napoli e Caserta.

Visto che il costruendo aeroporto è anche lambito dalla linea ferroviaria di cui sopra, si potrebbe organizzare un servizio di trasporto economico e veloce, su rotaia, dallo scalo aereo ad una delle stazioni meno distanti dalla casa da gioco.

La terza considerazione, quella relativa all'ordine pubblico, che motiva la presentazione di questo disegno di legge, concerne, in primo luogo, la lotta che deve svolgersi contro una pratica, il gioco d'azzardo, che purtroppo oggi è totalmente controllata dalla malavita.

Questo fenomeno, che è comune a tante altre parti d'Italia, assume aspetti particolarmente preoccupanti in alcune zone del Meridione, come la provincia di Caserta appunto, dove radicata e vitale è la presenza della criminalità organizzata che da questa attività illecita, che non ha concorrenti sul piano della legalità, trae forti profitti e possibilità di reimpiego del denaro sporco.

Difficilmente questa realtà potrebbe essere sanata semplicemente con una, pur necessaria e doverosa, attività di repressione. Ciò perchè ci troviamo nel campo delle attività dell'uomo che rispondono alla dura legge della «domanda e dell'offerta». Ed in questo caso, mentre la «domanda» è forte ed ineliminabile, «l'offerta» è totalmente monopolizzata dalle associazioni criminali.

Ed è, appunto, creando per questa domanda un'offerta legalizzata, come quella costituita da case da gioco riconosciute e rispettose delle normative, su cui sarebbe facile vigilare, che si può evitare il proliferare incontrollato delle bische clandestine.

Occorre, inoltre, considerare che vi sono anche delle attività illecite, cosiddetta indotte, che circondano il gioco d'azzardo. Penso alla prostituzione, ma penso soprattutto all'usura che ha assunto nel meridione, ed anche nel resto d'Italia, dimensioni ed aspetti da vero e proprio allarme sociale.

Per rispondere, poi, alle facili obiezioni di chi sostiene, e sosterrà, che l'apertura di una casa da gioco, nella zona domitiana, costituirebbe una facile occasione di infiltrazione per le organizzazioni criminali, che potrebbero controllarne l'attività, si può dire che l'attuale legislazione già prevede meccanismi e filtri tali da scongiurare un siffatto pericolo e che, inoltre, il presente disegno di legge, proprio per annullarlo del tutto, ha previsto che la società per azioni, che gestirà l'attività della casa da gioco, debba inderogabilmente avere come azionisti di maggioranza enti pubblici e solo come soci di minoranza i privati che, del resto, devono essere, preventivamente, autorizzati dal Ministero dell'interno.

Non si può, del resto, continuare a frenare ogni iniziativa e occasione di sviluppo ripetutamente gridando al pericolo mafioso.

È, invece, proprio creando occasioni di rilancio economico, ed alternative alle attività criminose, che si evita che masse di diseredati, senza prospettive, cadano facili prede delle lusinghe malavitose.

È l'affermazione dello Stato di diritto che

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bisogna perseguire; affermazione che passa attraverso la promozione di attività legali che diano lavoro e creino condizioni di crescita sociale ed economica. Le «argomentazioni» contrarie non reggono, anche perchè le organizzazioni criminali si sono, oltre che «nazionalizzate» (estese, cioè, all'intero territorio nazionale), «internazionalizzate»; e non si può pensare di strangolarle semplicemente togliendo loro «l'aria economica» in alcune zone d'Italia, perchè così si provoca la «morte civile» per asfissia anche della stragrande maggioranza dei cittadini onesti, che si vedono accomunati nella loro sorte a dei criminali; e poi perchè, ormai, gli interessi delle «*holdings mafia e camorra*» si sono trasferiti, soprattutto, lì dove ci sono occasioni e soldi, cioè nel nord-Italia e all'estero.

Infine, onorevoli senatori, aggiungiamo una considerazione relativa ad una profonda ingiustizia, perpetrata ancora una volta nei confronti del Mezzogiorno, e consistente nel fatto che le case da gioco già istituite sono concentrate tutte nel nord-Italia. Ciò nono-

stante sia soprattutto il Sud ad avere una preminente vocazione turistica, purtroppo mai adeguatamente valorizzata per la mancanza di effettive occasioni di sviluppo.

La questione è anche di principio: il nostro ordinamento vieta l'attribuzione di privilegi e considerato che la presenza di sole quattro case da gioco attribuisce a sole quattro città benefici e vantaggi di cui le altre, pur se simili a quest'ultime per quanto riguarda la vocazione turistica, non possono godere; siamo, senza dubbio, di fronte ad una palese violazione di questo principio.

In conclusione, o si accettano le argomentazioni di chi sostiene che il gioco è comunque deleterio e moralmente inaccettabile e, quindi, nessuna casa da gioco deve essere autorizzata in Italia; o quelle opposte, in base alle quali questo genere di attività è consentito, ma solo in luoghi autorizzati e controllati, ed allora bisogna equiparare, relativamente alle opportunità di sviluppo, le altre località italiane che vivono di turismo a Venezia, S. Vincent, S. Remo e Campione d'Italia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Autorizzazione all'apertura della casa da gioco e scelta della località)

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è autorizzata l'apertura di una casa da gioco in una località della fascia litorale domitia della provincia di Caserta, ubicata nel territorio di uno dei seguenti comuni: Mondragone, Cellole o Sessa Aurunca.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si procede alla individuazione del comune, tra quelli di cui al comma 1, nel cui territorio potrà essere aperta la casa da gioco, sentiti gli stessi comuni, la provincia di Caserta e la regione Campania.

Art. 2.

(Forma e composizione della società di gestione della casa da gioco)

1. La realizzazione e la gestione della casa da gioco è affidata ad una società per azioni mista, pubblico-privata, da costituirsi per iniziativa degli enti locali interessati.

2. Il 51 per cento delle azioni della società di cui al comma 1 è sottoscritto dalla regione Campania, dalla provincia di Caserta e dai comuni di cui al comma 1, secondo quote determinate d'intesa tra i predetti enti. Il 49 per cento delle azioni è venduto a cittadini privati e ad operatori economici, autorizzati dal Ministero dell'interno.

3. Nessun azionista privato può possedere una quota delle azioni superiore al 2 per cento del totale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Alla società di gestione si applicano le norme del codice civile, in quanto compatibili con la presente legge.

5. Nessun onere viene posto a carico dello Stato.

Art. 3.

(Disciplina dell'attività della casa da gioco)

1. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1 è adottato un regolamento, concernente la disciplina e l'esercizio della casa da gioco, che deve contenere disposizioni atte a garantire e determinare:

a) la tutela dell'ordine pubblico;

b) le norme per l'accesso alla casa da gioco ed i divieti di frequentazione relativi a particolari categorie di cittadini, per motivi di età, di ordine sociale o collegati alle funzioni esercitate dai medesimi, nonché relativi a persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del gioco;

c) le specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machine*;

d) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

e) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti.

Art. 4.

(Regime tributario)

1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui al n. 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

Art. 5.

(Normativa antiriciclaggio)

1. Al servizio cassa della casa da gioco di cui alla presente legge si applicano il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, la legge 17 febbraio 1992, n. 154, e le altre norme vigenti per le imprese creditizie al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

